

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 86

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.

(2)

1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010. L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.

(5)

1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.

(6)(7)

2.

(ABROGATO)

(3)

3. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.

(1)(8)

4.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4 Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017

6 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017

7 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018

8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019